



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di PALERMO



ORDINANZA SINDACALE N. 18/2018 Reg. Ord.

OGGETTO: Distruzione carcassa bovina – Azienda Guccione Armando.

IL SINDACO

del Comune suddetto;

Visto il verbale di sopralluogo e identificazione di n°1 (una) carcassa animale trasmesso a questo Ente con nota PEC prot. 4136/sv del 17.08.2018, ed assunto al ns. prot. in pari data al n.SCL20180004423, dall'ASP 6 di Palermo, Dipartimento di Prevenzione Veterinario U.O. di Lercara Friddi, dal quale risulta che nell'azienda zootecnica sita in località "Succhecchi" agro del comune di Sclafani Bagni, di proprietà del sig. **Guccione Armando** (cod. az. IT069PA02P), nato a Palermo il 14/03/1958 e residente ad Alia (Pa) in Via Vitt. Emanuele n. 116, si è verificato il decesso di n° 01(uno) capo bovino di sesso F, razza Meticcias, nato il 26.02.2001 ed identificato con marca auricolare n. IT082540008948, **la cui causa del decesso è da attribuire a: traumatismo per caduta in un dirupo;**

Considerato che i rifiuti di origine animale possono contenere residui che costituiscono pericolo per la salute umana e/o degli animali;

Ritenuto che si rende necessario e urgente predisporre gli interventi atti a scongiurare potenziali pericoli per la salute pubblica e per la possibile insorgenza di focolai epidemici;

Visto:

- Il Decreto 18/12/2013 – assessorato della Salute – recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti derivati non destinati al consumo umano;
- Il T.U.LL.SS. approvato con RD 27/07/1934 n. 1265;
- il disposto del Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 08-02-1954 n. 320;
- l'art. 3, commi 2[^], 3[^] e 4[^], del D. Lgs. 14 dicembre 1992 n.508, con s.m.i.;
- il D.M. 26/03/1994;
- il D.P.R. 317/96;
- il D.M. Sanità marzo 2000, relativo alle misure sanitarie di protezione nei riguardi della B.S.E.;
- il decreto 29 settembre 2000 art. 3 e art.6, comma 3, che deroga, qualora ricorrono i casi di cui all'art. 3, comma 3, lett. A-C-D-E del succitato decreto legislativo 508/92, alle modalità di distruzione delle carcasse di animali morti;
- gli artt. 50 e 54 del D.lgs. del 18-08-2000 n. 267;
- il D.M. Sanità del 15.01.2001;
- la legge 49/01;
- Il Regolamento comunale di Igiene e Sanità;
- l'O.A.EE.LL,

ORDINA

Al sig. **Guccione Armando** (cod. az. . IT069PA02P), , nato a Palermo il 14/03/1958 e residente ad Alia (Pa) in via Vittorio Emanuele n. 116, l'immediata distruzione della carcassa animale in premessa meglio identificata, ai sensi del combinato disposto del Reg. CE n. 1069/2009 (art. 19 – paragr. 1 – lett. B) e del D.A. n. 2441 del 18/12/2013, ove fosse possibile, mediante cospargimento di calce viva , al fine di impedire ai carnivori di nutrirsi attraverso i resti della carcassa.

La presente ordinanza viene notificata all'interessato per gli opportuni adempimenti. In caso di inadempienza i provvedimenti di esecuzione saranno eseguiti d'ufficio con addebito delle spese a carico della Ditta.

DISPONE

1. La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, nonché il Servizio Veterinario di Lercara Friddi sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
2. La pubblicazione all'albo on line della presente ordinanza;

Dalla Residenza Municipale, 20.08.2018

Il Sindaco

Firmato digitalmente da
giuseppe solazzo
CN = solazzo giuseppe
C = IT